

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3212-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cui il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica ha come obiettivo principale la creazione di un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di Italia e Senegal, assicurando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze e i reciproci investimenti. Dal punto di vista degli interessi italiani, si tratta soprattutto di assicurare alle imprese e più in generale agli operatori economici, sia coloro che hanno già investito in Senegal, sia coloro che, anche in considerazione dell'Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l'applicazione delle migliori condizioni concesse agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire la possibilità di trasferire utili e capitali e di ricorrere a criteri imparziali di risoluzione per eventuali contenziosi.

Occorre peraltro sottolineare che il Senegal negli ultimi anni ha registrato un andamento positivo dei principali indicatori macroeconomici grazie al concreto avvio di politiche di sviluppo, di liberalizzazione economica e di lotta alla povertà concordate con le istituzioni finanziarie internazionali e a un impiego più mirato degli aiuti ricevuti. Anche le dichiarazioni programmatiche del Governo senegalese offrono prospettive incoraggianti e particolarmente interessanti per gli investitori italiani risultano gli espliciti riferimenti ai progetti infrastrutturali e allo sviluppo del settore delle costruzioni. Ugualmente rilevanti sono le maggiori garanzie, rispetto ad altri Paesi dell'Africa occidentale, offerte agli investimenti italiani sul piano della stabilità politica, delle libertà individuali e della tolleranza politica, religiosa e sociale. In altri termini, il Senegal, per i motivi sopra esposti, presenta un quadro generale più favorevole che in passato agli investimenti esteri, anche sotto il profilo del so-

stegno internazionale e dell'impegno dimostrato nel procedere a riforme strutturali.

Va inoltre evidenziato che il Senegal costituisce uno dei più importanti *partner* commerciali dell'Italia nell'Africa occidentale con un interscambio in crescita. In particolare, l'imprenditoria italiana in Senegal è caratterizzata dalla presenza di piccole società miste dedite soprattutto ad attività di *import-export* e operanti principalmente nel settore dei prodotti ittici e in quello delle costruzioni.

Passando poi al merito dell'Accordo, i singoli articoli, volti a incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci, prevedono la clausola della nazione più favorita, nonché la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da conflitti, disordini o eventi analoghi. Quanto alle eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri, essi non potranno avvenire se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale e in tal caso si prevede la corresponsione immediata di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento. Inoltre, è stabilito che ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, mentre ulteriori disposizioni disciplinano la regolamentazione delle controversie, sia tra una Parte contraente e gli investitori, sia tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Va peraltro precisato che quest'ultimo, di validità decennale, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

FORLANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

22 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

22 marzo 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

